



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

POZZUOLI

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI
DISCIPLINA PER LA DISPERSIONE IN MARE DELLE CENERI CHE COSTITUISCONO IL PRODOTTO DELLA
CREMAZIONE DELLE SALME

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** La legge 30 marzo 2001, n. 130: *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri”*;
- VISTI:** Il Decreto Legislativo n. 171 in data 18 luglio 2005: *“Codice per la nautica da Diporto”* ed il relativo regolamento approvato con Decreto Ministeriale n. 146 in data 29 luglio 2008;
- VISTO:** il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – T.U. dell’ambiente;
- VISTO:** l’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”*, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** l’art. 4 della Legge Regionale 9 ottobre 2006, n. 20, *“Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”*
- VISTI:** i Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria dei Comuni costieri ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 62/2013 del 20.05.2013 del Capo del Compartimento marittimo di Napoli, la quale stabilisce il divieto di navigazione e transito di qualsiasi unità da diporto, *wind-surf* e *kite-surf* compresi, ad eccezione dei natanti da spiaggia, nelle zone di mare per una distanza di 300 (trecento) metri dalle spiagge e 200 (duecento) metri dalle coste a picco;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare vigente;
- VISTO:** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 7 agosto 2002 con il quale è stato istituito il Parco archeologico sommerso di Baia;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza dell’Autorità marittima, volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare per l’esecuzione delle operazioni di seguito definite;

ORDINA

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione e modalità di esecuzione della dispersione

1. Nelle acque del Circondario marittimo di Pozzuoli è consentita, di massima, la dispersione in mare di ceneri che costituiscono il prodotto della cremazione delle salme, previa acquisizione dell’autorizzazione e di copia del documento di trasporto e dispersione rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

2. La dispersione potrà avvenire ad una distanza di almeno 300 metri dalla costa, con unità in navigazione ed in presenza di condizione meteomarine assicurate, in aree sgombre da bagnanti, subacquei e da altre unità navali in navigazione o alla fonda.
3. L'unità impiegata dovrà essere comunque provvista di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa di settore vigente, con le certificazioni di sicurezza del mezzo in corso di validità.

ARTICOLO 2

Divieti

1. E' fatto divieto di disperdere le ceneri all'interno di aree portuali, rade e zone di ancoraggio ovvero di zone interdette alla navigazione e alla sosta di unità navali, nonché di aree destinate alla balneazione.
2. E' fatto divieto di disperdere le ceneri ad una distanza inferiore ai 200 mt dalle boe di perimetrazione degli impianti di maricoltura presenti nelle zone di mare ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli.

ARTICOLO 3

Obbligo di comunicazione all'Autorità marittima locale

1. E' fatto obbligo almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la dispersione, di **comunicare** all'Autorità marittima¹ più prossima alla zona individuata, per il tramite del Comune nelle cui acque avverrà la dispersione, la data e l'ora della stessa, allegando alla predetta comunicazione copia dell'autorizzazione e copia del documento di trasporto e dispersione rilasciato dall'Ufficio di Stato civile del Comune di decesso.

ARTICOLO 4

Sanzioni e disposizioni finali

1. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di polizia marittima ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.
2. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:
 - a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
 - b) per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione alla pagina "*Ordinanze*" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli/ordinanze.
4. La presente Ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime l'interessato dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.
5. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose e/o all'ambiente marino in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.

Pozzuoli, *data di registrazione*.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario ATELLA

¹ Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli (ucpozzuoli@mit.gov.it), Ufficio Locale marittimo di Baia (lcbaia@mit.gov.it), Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida (dlmontediprocida@mit.gov.it), Ufficio Locale marittimo di Castel Volturno (lccastelvoltorno@mit.gov.it), Ufficio Locale marittimo di Mondragone (lcmondragone@mit.gov.it).